

Verbale di Accordo

Il giorno 28 gennaio 2008 si sono incontrate le Società Eni S. p. A. (di seguito Eni), Syndial S. p. A. (di seguito Syndial), le Segreterie Nazionali FILCEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL, le Segreterie Territoriali ed una delegazione delle RSU dei siti interessati, per l'espletamento dell'esame congiunto relativo alla procedura avviata dalle aziende citate ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la comunicazione del 3 gennaio 2008.

Con la suddetta comunicazione è stata data informativa alle Organizzazioni Sindacali dell'intenzione di procedere alla cessione a Eni del ramo d'azienda denominato "Sistemi informativi", attualmente di proprietà di Syndial, costituito dal complesso di beni, delle attività e delle risorse umane presenti nelle sedi di San Donato Milanese, Porto Marghera, Roma, Priolo, Assemini, funzionalmente organizzato per assicurare alla Syndial il servizio di gestione dei sistemi informativi.

Tutto ciò premesso

Le Parti hanno proceduto ad un approfondito confronto sulle motivazioni dell'operazione di cessione del ramo d'azienda consistenti, per Syndial, nel proseguimento del processo di razionalizzazione delle proprie attività che prevede il trasferimento dei servizi maggiormente integrabili con quelli svolti più specificatamente da altre Società del Gruppo Eni.

Per quanto concerne Eni, l'acquisizione del ramo d'azienda denominato "Sistemi informativi" rientra nell'ambito di una più ampia politica di razionalizzazione delle attività informatiche, il cui obiettivo primario è migliorare la qualità e l'efficienza, mediante la centralizzazione delle stesse.

In tale contesto, l'operazione consente a Eni di acquisire nel proprio patrimonio l'insieme delle risorse tecniche, economiche ed umane connesse al presidio dei processi di gestione dei sistemi informativi e, nel medesimo tempo, di sviluppare tali attività in termini più efficienti, con una struttura fortemente integrata.

In proposito, le Parti si danno atto che, alla data di decorrenza degli effetti della cessione, prevista al 1° febbraio 2008, n. 10 lavoratori (di cui 1 dirigente) attualmente a ruolo Syndial e dedicati al descritto ramo d'azienda - il cui elenco nominativo con le rispettive sedi di lavoro viene riportato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo - continueranno il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, a norma dell'art. 2112 c.c., con Eni, che, dal 1° febbraio 2008, applicherà il CCNL Energia e Petrolio vigente.

[Handwritten signatures and initials]




[Handwritten signatures and initials]


Le parti con il presente accordo dichiarano esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47 della Legge 428/1990.



Eni S.p.A.


Syndial S.p.A.

OO.SS.LL









Allegato al Verbale di Accordo del 28 gennaio 2008 - cessione da Syndial a Eni del ramo di azienda "Sistemi Informativi"

PERSONALE OGGETTO DEL TRASFERIMENTO (nell'elenco non è compreso n. 1 dirigente)

1	San Donato Milanese	MUNARI ALESSIO ANTONIO
2	San Donato Milanese	BATTAGLIA VITO
3	San Donato Milanese	AMBROSINI BRUNA
4	San Donato Milanese	LANDELLA GUERINO
5	Porto Marghera (VE)	TOMAELO PAOLO
6	Ufficio di Roma	PISELLI RAIMONDO
7	Assemini (CA)	SIFREDI SALVATORE
8	Priolo (SR)	MELI ROSARIO
9	Priolo (SR)	TERRANOVA SANTO







VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 gennaio 2008 si sono incontrate le Società Eni S. p. A. (di seguito Eni), Syndial S. p. A. (di seguito Syndial), le Segreterie Nazionali FILCEM/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL, le Segreterie Territoriali ed una delegazione delle RSU.

Premesso che

- in data odierna si è positivamente conclusa, con la sottoscrizione del verbale di accordo, la procedura di consultazione prevista dall'art. 47 della L. 428/1990 relativa alla cessione da parte di Syndial a Eni del ramo d'azienda "Sistemi Informativi" con decorrenza 1° febbraio 2008;
- dalla data di decorrenza della cessione, al personale interessato verrà applicato il vigente CCNL Energia e Petrolio;

le Parti hanno inteso definire la materia riguardante la confluenza del CCNL per l'industria chimica al vigente CCNL Energia e Petrolio e hanno concordato quanto segue:


ai lavoratori attualmente inquadrati nel CCNL Chimico verranno applicate, con decorrenza 1° febbraio 2008, le normative contrattuali ed i relativi trattamenti retributivi del CCNL Energia e Petrolio vigente, che sostituiscono i trattamenti normativi e retributivi precedentemente applicati.

L'applicazione del CCNL Energia e Petrolio avverrà con le seguenti modalità:

CLASSIFICAZIONE

Le Parti, al solo fine di agevolare la confluenza del personale inquadrato nel contratto Chimico al sistema classificatorio del CCNL Energia e Petrolio e nel dichiarato intento di prevenire ogni possibile contenzioso futuro, convengono che la confluenza nel contratto Energia e Petrolio avvenga attraverso l'assegnazione della categoria e del livello CREA con il seguente meccanismo automatico dal 1° febbraio 2008:

Categoria/IPO CCNL CHIMICO	Categoria/CREA CCNL ENERGIA
A1	1crea3
A2	1crea2
A3	1crea1
B1	2crea2
B2	2crea1
C1	3crea2
C2	3crea1
D1	4crea3
D2	4crea2
D3	4crea1
E1	5crea3
E2	5crea2
E3	5crea1
E4	5
F	6



DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE NEL CCNL CHIMICO

La retribuzione individuale annua lorda è composta da elementi ordinari continuativi collettivi e individuali: minimo, IPO, Premio di produzione, eventuali EAR, ERI, AP (assorbibile e non assorbibile) e scatti di anzianità.

Ciascun lavoratore confluirà nel CCNL Energia e Petrolio mantenendo la retribuzione annua lorda già acquisita alla data del 31 gennaio 2008, maggiorata della valorizzazione dell'eventuale rateo di scatto di anzianità (a valore chimico) in maturazione al momento della confluenza.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NEL CCNL ENERGIA E PETROLIO

La retribuzione individuale nel CCNL Energia e Petrolio è composta dai seguenti elementi collettivi: minimo, CREA, aumento periodico di anzianità ed eventuale indennità di funzione.

Con riferimento all'automatismo classificatorio e alla retribuzione individuale nel CCNL chimico, come sopra esplicitati, a ciascun lavoratore, una volta attribuiti gli elementi collettivi del CCNL Energia e Petrolio, verranno assorbiti, nell'ordine, gli elementi collettivi e individuali del CCNL Chimico, gli A.P. e gli scatti di anzianità, fino a concorrenza con la retribuzione fruita alla data del 31 gennaio 2008.

Qualora la retribuzione di provenienza sia superiore a quella determinata applicando le modalità sopra descritte, le somme residue verranno corrisposte sotto la voce scatti di anzianità (fino all'importo massimo precedentemente maturato comprensivo della frazione scatto sopra esplicitata) e da ultimo sotto la voce assegno ad personam non assorbibile.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Per tutti i lavoratori interessati alla confluenza, la data di maturazione dei successivi scatti di anzianità viene fissata per il 1° febbraio 2010.

Inoltre, quale trattamento di miglior favore connesso al contestuale passaggio del ramo d'azienda ad Eni verrà, con decorrenza 1° febbraio 2008, ad essi riconosciuto uno scatto di anzianità anticipato.

Il nuovo numero degli scatti sarà definito dividendo l'importo scatti acquisito nella nuova retribuzione Eni per l'importo unitario scatti della categoria di appartenenza nel CCNL Energia e Petrolio.

MENSA

A decorrere dal 1° febbraio 2008 ai lavoratori confluiti si applicheranno i trattamenti previsti dal CCNL Energia e Petrolio, secondo prassi e standard in uso in Eni.

ISTITUTI INTEGRATIVI

Dal 1° febbraio 2008 i lavoratori interessati saranno automaticamente iscritti agli istituti previsti per il settore Energia e Petrolio, quali FIS e FASEN, salvo espressa rinuncia da comunicare a Eni S.p.A. entro 30 giorni dall'assunzione.

Il FIS verrà applicato in sostituzione del FIDA, del FIAMI e del FIDAMI che saranno mantenuti fino al 31.05.2008.

VARIE

FIC *Genine*

Per tutti gli altri istituti, all'atto dell'assunzione in Eni S.p.A. verranno a cessare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL Chimico ed automaticamente, con pari decorrenza, si applicheranno i trattamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL Energia e Petrolio.


Le parti convengono che il Premio di Partecipazione 2007 sia erogato al personale incorporato in funzione di quanto sarà stabilito negli accordi di chiusura della Società di provenienza.

Le parti convengono altresì che ai lavoratori interessati dal presente accordo che a livello individuale, in base al disposto contrattuale del CCNL Chimico, avevano già maturato una spettanza ferie superiore a gg. 25 (massimo previsto dal CCNL Energia e Petrolio per anzianità oltre 10 anni), venga mantenuto "ad personam" il diritto precedentemente acquisito alla maturazione dell'ulteriore spettanza annua (massimo gg. 2).


Eni conferma, a fronte degli attuali assetti organizzativi, le attuali sedi di lavoro.

A sei mesi dal passaggio, le parti si incontreranno a livello territoriale per la contrattuale verifica degli inquadramenti.

Syndial S.p.A.



Eni S.p.A.



OO.SS.LL.

